



Comune di Noragugume

Provincia di Nuoro

DISCIPLINARE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE OCCASIONALE DEGLI OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO

Art. 1. Ambito di applicazione

Il presente disciplinare stabilisce in merito alle autorizzazioni al commercio ambulante su suolo pubblico richieste per la vendita occasionale delle proprie opere d'arte nonché di quelle dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4 comma 2 lettera h) del D.lgs 114/1998.

Art. 2. Ambito soggettivo

Ai fini del presente disciplinare si intendono per operatori del proprio ingegno di cui all'art. 4 comma 2 lettera h) del D.lgs 114/1998, di seguito denominati hobbisti, le persone fisiche che realizzano opere di modico valore senza l'ausilio di una stabile organizzazione per venderle occasionalmente durante i mercati o manifestazioni paesane.

Art. 3. Ambito oggettivo

Gli hobbisti possono vendere o esporre per la vendita le proprie creazioni derivanti dall'impiego prevalente del lavoro manuale. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria: i lavori di cucito, di pittura, di scultura, fotografici, bricolage e similari. Gli oggetti esposti al pubblico non possono avere un valore unitario superiore a €. 258,23.

Art. 4. Requisiti per l'esercizio della vendita occasionale

Qualora ricorrano i requisiti di cui agli articoli precedenti i soggetti interessati possono fare istanza al comune di Noragugume utilizzando gli appositi modelli pre-compilati, al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro degli hobbisti. L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno ed è disposta dal Responsabile del servizio amministrativo entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza a protocollo dell'ente. Al termine dell'istruttoria il richiedente disporrà di un tesserino da esibire su richiesta degli organi di controllo.

Art. 5. Requisiti fiscali

Possono richiedere l'iscrizione nel registro degli hobbisti coloro che hanno i requisiti di cui all'art. 4 comma 1 lettera c2 L. 30/2003 un reddito minimo annuo non superiore a euro 5.000. In tale caso non è richiesta l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato, l'apertura di una partita, né iscrizione nella gestione separata INPS. Restano fermi gli obblighi fiscali relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 6. Modalità di esercizio del commercio ambulante occasionale

Gli hobbisti, previo ottenimento del tesserino annuale, potranno presentare all'Ufficio Commercio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara: "di esercitare l'attività di esposizione e vendita di proprie opere dell'ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa secondo quanto disposto dell'art.4, comma 2, lettera H del D.Lgs 31-03-1998 n.114 ". La stessa abilita all'esercizio del commercio ambulante occasionale per non più di trenta giornate in un anno solare. Ogni giorno di presenza è vistato da parte del comando vigili urbani nel tesserino dell'hobbista. Il registro tenuto presso il comune sarà aggiornato temporaneamente in occasione della presentazione di ogni istanza. Il visto giornaliero verrà riscontrato con le presenze annotate su ciascun tesserino. L'iscrizione non è necessaria qualora l'hobbista sia iscritto nei registri di altri comuni.

Art. 7. Validità dei tesserini

I tesserini hanno durata annuale e potranno essere rinnovati su richiesta degli interessati. Essi autorizzano nei limiti degli spazi disponibili, ad occupare il suolo pubblico in occasione di manifestazioni, feste o mercati periodici anche appositamente dedicati.

Art. 8. Partecipazione a mercati manifestazioni e festività

Gli hobbisti potranno partecipare in spunta ai mercati periodici, occupando gli spazi degli assegnatari assenti. In occasione delle festività o ricorrenze gli spazi disponibili, saranno assegnati previa richiesta, prioritariamente ai titolari di partita IVA e per la parte residuale agli hobbisti secondo l'ordine di arrivo della domanda.

Art. 9. Disposizioni transitorie e finali

Gli hobbisti devono rispettare la disciplina inerente l'esposizione dei prezzi al pubblico. La presenza nei mercati non dà titolo ad alcuna preferenza in sede di predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli spazi pubblici.